



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	FINANZIARIO
SETTORE	ENTRATE PROVVEDITORATO ECONOMATO E GARE

DETERMINAZIONE

N. <u>441</u> / gen. del <u>22/06/2012</u>	N. 98 del 21/06/2012
--	----------------------

**OGGETTO: AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DI N. 1 TRATTO DI ARENILE
DEMANIALE MARITTIMO PER COMPLESSIVI MQ.7.072,00 TE/125
CIG 4297721F8C**

Approvazione verbale di gara

Approvazione schema di convenzione

Aggiudicazione definitiva alla Ditta Terracina Sviluppo SPA DI TERRACINA

L'anno **2012**, addì **21** del mese di **GIUGNO** alle ore 16,00 nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

Visto il Dlgs 163/2006 e s.m.i

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 31/05/2012 con la quale è stata espressa la volontà di affidare a terzi il tratto di arenile di cui all'oggetto;
- determinazione n. 31 del 01/06/2012; n. 408 gen. del 04/06/2012 del Settore demanio, con la quale sono stati approvati i disciplinari tecnici;
- determinazione a contrarre n. 82 del 01/06/2012 ; n. 409 gen del 04/06/2012 con la quale è stato approvato il bando di gara e lo stesso è stato pubblicato nella GURI n. 65, all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale in data 06/06/2012, con scadenza per la presentazione delle offerte al 21/06/2012.

Dato atto che:

- L'importo a base d'asta ammonta ad € 90.000,00 al netto dell'IVA
- alla scadenza di presentazione delle offerte determinata al 21/06/2012 alle ore 12,00 sono pervenute n. 2 (DUE) offerte come di seguito:
 - 1) Cooperativa Sociale Airone Via Covino n° 17 Fondi pervenuta il 21/06/2012 alle ore 11:40 assunta al protocollo al n. 29659/I del 21.06.2012;
 - 2) Soc. Terracina Sviluppo Spa Via San Silvano n° 2 Terracina pervenuta il 21.06.2012 alle ore 11:55 assunto al protocollo al n. 29666/I del 21.06.2012;
- con determinazione dirigenziale n. 85 del 18/06/2012 è stata nominata la Commissione di Gara, la stessa si è riunita in seduta pubblica il 21/06/2012 alle ore 13,00 ed ha redatto il verbale di gara dal quale si evince che alla Soc. Terracina Sviluppo Spa è stato affidato in gestione provvisoriamente il tratto di arenile di cui all'oggetto;
- è necessario approvare il verbale di gara e lo schema della convenzione documenti allegati e parte integrante del presente atto.

DETERMINA

Per i motivi specificati in premessa:

1. di approvare il verbale di gara redatto dalla Commissione di gara come sopra costituita, nella seduta del 21/06/2012 alle ore 13,00, allegato alla presente e parte integrante della stessa dal quale risulta che la Soc. Terracina Sviluppo Spa con sede in via Via San Silvano n° 2 è aggiudicataria in via provvisoria **della gestione di n. 1 tratto di arenile demaniale marittimo per complessivi mq.7.072,00 TE/125;**
2. di aggiudicare in via definitiva, la gestione del tratto il tratto di arenile demaniale marittimo **contraddistinto dalla sigla TE/125 per complessivi mq.7.072,00** alla Soc. Terracina Sviluppo Spa sita in via Via San Silvano n° 2 Terracina;
3. di dare atto che Ditta Terracina Sviluppo SPA ha offerto in sede di gara la percentuale di rialzo del 5% sull'importo a base d'asta di € 90.000,00 per l'importo complessivo di aggiudicazione di € 94.500,00 somma che la stessa dovrà versare all'Ente nel termine di 10 giorni dalla notifica del verbale di aggiudicazione definitivo a pena di decadenza dell'aggiudicazione definitiva;
4. di dare atto che la Ditta aggiudicataria del Servizio di che trattasi svolgerà quanto affidato secondo le modalità stabilite nel Disciplinare tecnico
5. di approvare lo schema di convenzione allegato e parte integrante del presente atto.
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento:
 - ha effetto immediato non comportando oneri a carico del bilancio e non va pertanto sottoposto al "visto" del Responsabile del servizio finanziario (art.55, quinto comma, della legge 142/90, sostituito dall'art.6, comma 11 della legge 127/97
 - va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio Segreteria Generale;
 - va annotata nel Registro delle Determinazioni, conservato presso il Dipartimento Affari Generali – Segreteria Generale;.
 - Va pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;



CITTA' di TERRACINA
PROV. DI LATINA

DIPARTIMENTO FINANZIARIO
SETTORE GARE

**OGGETTO: AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DI N. 1 TRATTO DI ARENILE
DEMANIALE MARITTIMO PER COMPLESSIVI MQ.7.072,00 TE/125
CIG 4297721F8C
Procedura Aperta**

VERBALE

L'anno duemiladodici addì **21** del mese di **GIUGNO** alle ore 13,00 in Terracina, nella residenza del Dipartimento Finanziario, si riunisce la Commissione di gara nominata con determinazione dirigenziale n. 85 del 18/06/2012 composta dai Sigg.

Presidente	Dott.ssa Ada Nasti	Dirigente Dip. Finanziario
Componente	Maria Assunta Maietti	Settore Entrate
Componente	Carlo Sinapi	Settore Demanio
Segretario	Ivan Martinelli	Dip. Finanziario

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 31/05/2012 con la quale è stata espressa la volontà di affidare a terzi il tratto di arenile di cui all'oggetto;
- con determinazione n. 31 del 01/06/2012; n. 408 gen. del 04/06/2012 del Settore demanio, sono stati approvati i disciplinari tecnici;
- con determinazione a contrarre n. 82 del 01/06/2012 ;n. 409 gen del 04/06/2012 è stato approvato il bando di gara e lo stesso è stato pubblicato nella GURI n. 65, all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale in data 06/06/2012, con scadenza per la presentazione delle offerte al 21/06/2012.
- L'importo a base d'asta ammonta ad € 90.000,00 al netto dell'IVA.

Dato atto che:

- alla scadenza di presentazione delle offerte determinata al 21/06/2012 alle ore 12,00 sono pervenute n. 2 (DUE) offerte come di seguito:
 - 1) Cooperativa Sociale Airone Via Covino n° 17 Fondi
 - 2) Terracina Sviluppo Spa Via San Silvano n° 2 Terracina

Premesso quanto sopra, il Presidente verificata la presenza dei componenti e del segretario verbalizzante dichiara valida la seduta della Commissione, dichiara aperta la gara e da atto che a mezzo del servizio postale sono pervenuti n. 2 (DUE) plichi di seguito identificati:

- 1) Cooperativa Sociale Airone Via Covino n° 17 Fondi pervenuto il 21.06.2012 alle ore 11:40 assunto al protocollo al n. 29659/1 del 21.06.2012;
- 2) Terracina Sviluppo Spa Via San Silvano n° 2 Terracina pervenuto il 21.06.2012 alle ore 11:55 assunto al protocollo al n. 29666/1 del 21.06.2012

- Sono presenti e assistono alle procedure di gara i Sig.ri:
Rossi Mario dipendente della Terracina Sviluppo Spa e Ciccarelli Gianfranco dipendente della Soc. V.I.B. Srl Hotel Torino.

La Commissione procede alla verifica esterna dei plichi pervenuti e da atto che gli stessi sono conformi a quanto stabilito nel bando di gara.

Si procede all'apertura del plico della **Cooperativa Sociale Airone Via Covino n° 17 Fondi** si constata che all'interno dello stesso sono contenute le buste A e B le quali sono integre e conformi a quanto stabilito dal disciplinare di gara.

Si procede all'apertura della busta **A** contenente la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. I documenti esaminati contenuti nella busta **NON** risultano **regolari** per il seguente motivo:

- ha presentato una sola dichiarazione rilasciata da istituti di credito mentre il bando di gara alla **sezione 4 paragrafo 4.2.2 lettera A** e alla **sezione 7 paragrafo 7.3 lettera F** prevedeva:

- possesso di almeno 2 dichiarazioni rilasciate da istituti di credito..... ;
- dichiarazione in originale di almeno 2 istituti bancari

pertanto la Soc. **Cooperativa Sociale Airone Via Covino n° 17 Fondi NON viene ammessa alle successive procedure di gara;**

Si procede all'apertura del plico della **Terracina Sviluppo Spa Via San Silvano n° 2 Terracina** si constata che all'interno dello stesso sono contenute le buste A e B le quali sono integre e conformi a quanto stabilito dal disciplinare di gara.

Si procede all'apertura della busta **A** contenente la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. I documenti esaminati contenuti nella busta risultano **regolari**, pertanto la Soc. **Terracina Sviluppo Spa Via San Silvano n° 2 Terracina viene ammessa;**

Per quanto sopra si evince che la Ditta ammessa è la seguente:

- **Terracina Sviluppo Spa Via San Silvano n° 2 Terracina.**

La commissione procede all'apertura della busta "B" per la valutazione dell'offerta economica della Ditta **Terracina Sviluppo Spa Via San Silvano n° 2 Terracina** dalla quale risulta che la stessa ha offerto un rialzo percentuale del 5% sull'importo a base d'asta di **€ 90.000,00**, per l'importo totale di **€ 94.500,00**.


Per quanto sopra la Commissione aggiudica provvisoriamente alla Soc. **Terracina Sviluppo Spa Via San Silvano n° 2 Terracina** la gestione di n. 1 tratto di arenile demaniale marittimo per complessivi mq. 7.072,00 TE/125 per l'importo di € 94.500,00 da versare entro 10 giorni dalla data di notifica del verbale di aggiudicazione, a pena di decadenza dell'aggiudicazione stessa come previsto dal bando di gara alla sezione 7 paragrafo 7.4.

La seduta di gara termina alle ore 13:34 e contestualmente il Sig. Rossi Mario dipendente della Terracina Sviluppo Spa lascia i lavori della commissione di gara.

Letto e approvato come di seguito sottoscritto:


IL PRESIDENTE

Dott. ADA NASTI




COMPONENTI:

Maria Assunta MAIETTI





Carlo SINAPI



II SEGRETARIO

Ivan MARTINELLI





CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI DI DURATA STAGIONALE - EX ARTT. 45 BIS COD. NAV. E 50 L.R. LAZIO 6 AGOSTO 2007, N. 13 - DI N. 1 (UNO) TRATTO DI ARENILE DEMANIALE MARITTIMO, PER COMPLESSIVI MQ. XXXXXX E COMPLESSIVI METRI LINEARI XXXXX DI FRONTE MARE, UBICATO SULLA SPIAGGIA DI PONENTE (VIALE CIRCE) DEL COMUNE DI TERRACINA - OGGETTO DELLA CONCESSIONE COMUNALE DEMANIALE MARITTIMA CONTRADDISTINTA DALLA SIGLA XXXXXXX.

L'anno duemiladodici, addì XXXXXX. del mese di XXXXXXX nei locali del Dipartimento Risorse Finanziarie del Comune di Terracina (Provincia di Latina), siti in Via Sarti sono comparsi: -----

----- **da una parte** -----

➤ **COMUNE DI TERRACINA**, prov. Latina, nella persona della **Dr.ssa Ada NASTI**, nata a XXXXXXXXXXX (XX) il XXXXXXXXXXX, Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie nel Comune di Terracina - **P.IVA: 00246180590**.-----

----- **e dall'altra** -----

➤ **XXXXXXXXXXXXXXXX** - con sede in XXXXXXX - Via XXXXXXX n. XX - P.IVA/C.F. XXXXXXXXXXXXX -, nella persona del legale rappresentante **Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, nato a XXXXXXX (XX) il XXXXXXX C.F.: XXXXXXXXXXX (di seguito definito *affidatario*) il quale esibisce in originale il documento d'identità - XXXXX n. XXXXXX rilasciato dal XXXXX in data XX.XX.XXXX - che viene acquisito in copia agli atti del presente contratto in allegato sub 1); -----

----- **P R E M E S S O** -----

a) che il Comune di Terracina è titolare di n. 1 (una) concessione demaniale marittima contraddistinta dalla sigla **XX/XXX**, in corso di validità, ubicata in Viale Circe, della complessiva consistenza di mq. XXXXXXX avente ad oggetto la gestione degli arenili mediante erogazione del servizio di assistenza e salvataggio bagnanti, fornitura di attrezzature balneari da installare in modo organizzato ed ordinato, del



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

servizio di pulizia, nonché del servizio di custodia e guardiana, anche notturna;

b) che con Determinazione n. XX in data XXXXXXXXXXXX, n. XXXXX gen del XXXXXXXXXXXX del Settore Demanio Marittimo e Agricoltura è stato approvato il disciplinare tecnico relativo all'affidamento in gestione a terzi, delle concessione comunali demaniali marittime contraddistinte dalle sigle TE/125, TE/072, TE/078 e TE/085.

c) che con determinazione n. XX del XXXXXXXXXXXX, n. XXXXX gen del XXXXXXXXXXXX è stato approvato il bando di gara relativo alla concessione demaniale XX/XXX e lo stesso è stato pubblicato nella GURI n. 65, all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Terracina in data XXXXXXXXXXXX, con scadenza per la presentazione dell'offerte al XXXXXXXXXXXX;

d) che il giorno XXXXXXXXXXXX si sono svolte le operazioni di aggiudicazione della gara di che trattasi, come da verbale in atti dai quali risulta che aggiudicataria è la ditta **XXXXXXXXXXXXXXXX** – con sede in XXXXXXXXXXXX- Via XXXXXXXXXXXX n. X – P.IVA/C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

e) che con determinazione n. XXX in data XXXXXXXX, n. XXXXXX gen del XXXXXXXX è stato approvato il verbale di gara sopra richiamato redatto dalla Commissione aggiudicatrice nella seduta del XXXXXXXX e dichiarata, ad ogni effetto di legge, aggiudicataria della gara in questione la **XXXXXXXXXXXXXXXX** – con sede in XXXXXXXXXXXX- Via XXXXXXXXXXXX n. X – P.IVA/C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

f) che con autorizzazione prot. n. XXXXXX/U in data XXXXXXXXXXXX il Responsabile del Settore Demanio Marittimo ed Agricoltura del Comune di Terracina ha autorizzato – ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. n.13/2007 - il Comune di Terracina, nella persona della Dr.ssa Ada NASTI *ut supra* costituita, ad affidare alla ditta **XXXXXXXXXXXXXXXX**, in quanto aggiudicataria, la gestione sino al 31.10.2010 - delle concessione demaniale marittima



individuata con la sigle XXXXX, rilasciate al Comune di Terracina, meglio specificata sub a);-----

g) che la Società aggiudicataria - ha versato al Comune di Terracina, il prezzo di aggiudicazione, come rideterminato sulla base del rialzo in percentuale offerto, pari ad Euro XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX/00);

----- **TUTTO CIO' PREMESSO** -----

le parti, come sopra costituite, -----

----- **PATTUISCONO E STIPULANO** -----

quanto segue. -----

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

1.1 La premessa è patto. -----

ARTICOLO 2

Oggetto della convenzione

2.1 La dr.ssa **Ada NASTI**, nata a XXXXXXXXX il XXXXXXXXX, in qualità di legale rappresentante del **COMUNE DI TERRACINA** (di seguito definito anche *concessionario*), sedente in Terracina – Piazza Municipio n. 1 - **P.IVA: 00246180590- AFFIDA** alla XXXXXXXXXX – con sede in XXXXXXXXXX- Via XXXXXXXXXXXXXX n. X – P.IVA/C.F. XXXXXXXXXXXX-, nella persona del legale rappresentante **Sig. XXXXXXXXXXXX**, nato a XXXXXXXXXX (XX) il XXXXXXXXXX C.F.: XXXXXXXXXXXX (di seguito definito *affidatario*), che accetta, la gestione – sino al 31.10.2010 – di n. 1 tratto di arenile demaniale marittimo per complessivi mq. XXXXXXXXX (XXXXXXXXXX/00) e complessivi ml. XXXXXX (XXXXXXXX/00) di fronte mare, ubicati sulla spiaggia di ponente (Viale Circe) del Comune di Terracina, oggetto della concessione demaniale marittima individuata con la sigla XX/XXX, rilasciate al Comune di Terracina. E' escluso dall'affidamento gestionale il tratto di arenile di mq. XXXX (XXXX) ricompreso nell'area in questione, da riservarsi al Comune per attività sociali/ricreative, posto tra il lato di XXXXX del perimetro della concessione



ed il lato del viale Circe, senza sbocco a mare, così come previsto dall'atto di Giunta Comunale n. 240 DEL 31.05.2012-----

2.2 L'affidatario dichiara di aver preso visione del sito demaniale oggetto del presente atto e di averlo trovato in buono stato di conservazione e manutenzione ed idoneo all'uso per cui è convenzione. -----

2.3 L'affidatario si obbliga, nell'eventualità che in sede di allestimento dei lidi balneari dovesse riscontrarsi una superficie in eccedenza rispetto a quella indicata nel Bando di Gara, a redigere apposita planimetria - redatta e sottoscritta da tecnico abilitato - indicante l'esatta superficie d'intervento, da trasmettere al Settore Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) di questo Comune. Detta superficie, che verrà ritenuta ad uso esclusivo dell'Ente, in qualità di concessionario - il quale provvederà al pagamento dell'ulteriore rateo di canone in ragione dell'incremento stesso - potrà essere utilizzata dall'affidatario ai fini commerciali. -----

ARTICOLO 3

Durata della convenzione

3.1 La durata della presente convenzione decorre dalla data odierna e scade il **31 ottobre 2012**. -----

ARTICOLO 4

Caratteristiche e condizioni degli interventi - Limiti - Obblighi

4.1 L'affidatario è obbligato a gestire l'arenile oggetto dell'affidamento conformemente alle prescrizioni contenute nel titolo concessorio, nel presente disciplinare tecnico, nella vigente ordinanza balneare emessa dal competente dirigente comunale, d'intesa con il Capo del Circondario Marittimo-Guardia Costiera di Terracina, nonché nell'Accordo di Programma che ha approvato il Piano di Utilizzazione degli Arenili (Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio 30.06.2003, n. 252), oltre a quanto previsto dalla L.R. Lazio n. 13/2007 e relativo Regolamento approvato dalla Giunta Regionale del Lazio in data 15 luglio 2009, n. 11, e



dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 30 luglio 2001, n° 1161 e ss.mm.ii. avente per oggetto : "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della L.R. 6 agosto 1999, n° 14. Integrazioni alle disposizioni ed adeguamenti normativi al D.G.R. 30.07.2001, n. 1161 in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico-ricreativa ".

- 4.2** La gestione dell'arenile oggetto dell'affidamento di cui al comma 2.1. ha il solo scopo di assicurare l'erogazione del servizio di assistenza e salvataggio bagnanti, fornitura ai bagnanti di attrezzature balneari (ombrellone, sedie a sdraio e/o lettini) da installare in modo organizzato ed ordinato, del servizio di pulizia dell'arenile, nonché del servizio di custodia e guardiania, diurna e notturna.
- 4.3** L'affidatario NON può installare strutture (anche se precarie ed amovibili), quali - a mero titolo esemplificativo - chioschi e spogliatoi, con la tassativa eccezione di docce, w.c. ed ascensore e camminamenti per l'accesso di persone disabili, nonché delle opere pertinenziali previste dalla circolare dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 - serie i in data 24.05.2001 e dal regolamento approvato dalla Giunta Regionale del Lazio in data 15.07.2009, n.11.
- 4.4** Nel periodo compreso tra le ore 01:00 e le ore 05:00 è vietato l'utilizzo della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.), salvo espresso consenso del Comune, concessionario ed aggiudicante.
- 4.5** Su semplice richiesta del Comune di Terracina, motivata da esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, l'aggiudicatario è obbligato a procedere - a propria cura e spese - ed entro il termine che gli verrà assegnato - alla temporanea rimozione delle attrezzature balneari, senza poter pretendere compensi, indennizzi o risarcimenti per danni, di qualsiasi natura, conseguenti alla citata rimozione temporanea.
- 4.6** L'affidatario è direttamente responsabile verso l'Amministrazione Comunale, aggiudicante e concessionaria, dell'esatto adempimento degli



oneri assunti con l'aggiudicazione, nonché d'ogni danno personale e patrimoniale cagionato all'Amministrazione stessa ovvero a terzi, nell'esercizio dell'autorizzazione alla gestione delle spiagge in concessione al Comune indicate al precedente punto 2.1.

- 4.7** L'affidatario non potrà eccedere i limiti d'esercizio assegnati dal disciplinare tecnico e/o dal provvedimento autorizzatorio della gestione, né potrà variarli; inoltre, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione comunale XXXXXXXX e del correlativo provvedimento autorizzatorio dell'affidamento in gestione, né indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella demaniale affidata in gestione, né recare intralci agli usi ed alla pubblica fruizione della fascia di arenile avente profondità di 5 (cinque) metri dalla linea di battigia.
- 4.8** Nella zona demaniale oggetto dell'affidamento in gestione, l'affidatario è obbligato a garantire il libero accesso, sia di giorno che di notte, al personale del Comune di Terracina e delle altre pubbliche amministrazioni, per l'esercizio dei competenti servizi d'istituto.
- 4.9** L'affidatario è obbligato a garantire nell'ambito delle aree demaniali oggetto di affidamento di cui all'art. 2.1 del presente atto, l'erogazione continuativa H24 almeno dei servizi per la fornitura di acqua ed energia elettrica e per il ritiro dei rifiuti.

ARTICOLO 5

Caratteristiche degli interventi consentiti ex art. 4.3 del presente atto

- 5.1** Ai sensi del precedente art. 4.3, l'affidatario è obbligato alla realizzazione di servizi igienici, locale di primo soccorso, passerelle e docce all'aperto, secondo le modalità stabilite nei successivi commi del presente articolo.
- 5.2** Le installazioni delle opere **tassativamente** indicate nel precedente comma 5.1 dovranno essere realizzate sull'arenile comunale oggetto di affidamento gestionale, giusta art. 2.1 del presente atto, e dovranno essere esclusivamente in precario, **di tipo smontabile, realizzate in**



legno o materiali naturali, che saranno montate all'inizio della stagione balneare e smontate al termine della stessa, anche in ossequio alle restrizioni imposte dalle norme di tutela paesistica nazionale (D.Lgs 29.10.1999 n. 490 ed altre norme specifiche), nonché regionale (Legge regionale 06.07.1998 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

- 5.3** Relativamente ai **servizi igienici**, essi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa per il superamento delle barriere architettoniche e della normativa sanitaria vigenti in materia; in particolare, la dotazione minima e l'altezza minima di detti servizi dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute negli artt. 22ter.2 e 22ter.3 del Regolamento Comunale per l'igiene degli alimenti e delle bevande, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15-II del 21.03.2006, come modificato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 105-XII del 21.12.2006.
- 5.4** Il **locale di primo soccorso** dovrà avere le caratteristiche previste dall'art. 22quater.4 del Regolamento Comunale per l'igiene degli alimenti e delle bevande, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15-II del 21.03.2006, come modificato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 105-XII del 21.12.2006.
- 5.5** La realizzazione di **passerelle** è subordinata all'esclusivo utilizzo di tavolati in legno, o modulari in plastica riciclata, semplicemente appoggiate, con divieto di qualsiasi opera di stabile fissaggio a terra.
- 5.6** Le **docce all'aperto** dovranno essere dislocate all'interno dell'area di servizio e realizzate con leggere delimitazioni di tamponamento perimetrale in precario, in legno o elementi vegetali intrecciati.

ARTICOLO 6

Installazione elementi di arredo e/o d'informazione - Requisiti

- 6.1** Gli elementi per l'arredo dell'arenile, per l'informazione turistica, per l'illuminazione, ecc..., devono essere ridotti al minimo funzionale e collocati tenendo conto dei caratteri ambientali; essi possono completare il quadro



- di insieme, determinando gradevolezza all'intervento ed aumentare il grado di comfort degli spazi progettati.
- 6.2** E' obbligatoria l'installazione di **elementi informativi** i quali debbono contenere, oltre alle Ordinanze e Regolamenti disciplinanti l'uso degli arenili, anche apposito cartello in almeno due lingue (italiano ed inglese), che informi sullo stato di balneabilità delle acque, su eventuali pericoli, nonché sugli orari e sui servizi offerti ed i prezzi e le tariffe praticate all'interno dell'area in concessione.
- 6.3** Sono vietate **insegne pubblicitarie** di qualsiasi tipo, luminoso e non, salvo l'insegna d'ingresso che comunque non deve essere realizzata su campo luminoso, concentrata in un unico pannello ad arco, riportante il nome della struttura balneare, posta all'ingresso del fronte strada dell'area in concessione.
- 6.4** E' vietata l'**affissione pubblicitaria** se non negli appositi spazi destinati allo scopo dall'Amministrazione Comunale, opportunamente centralizzati.
- 6.5** Ulteriori elementi di arredo, quali - a mero titolo esemplificativo - **cestini dei rifiuti, sedili**, ecc., potranno essere posti nelle aree in concessione oggetto di affidamento gestionale, per garantire il comfort e la ottimale fruizione del bene pubblico; i materiali utilizzati ed i relativi cromatismi dovranno essere in sintonia con le attrezzature poste sulla spiaggia.
- 6.6** L'affidatario ha facoltà di prevedere nelle aree in concessione oggetto di affidamento gestionale **sistemazioni a verde ed eventuali piantumazioni**, che dovranno comportare l'utilizzo esclusivo di essenze arboree tipiche del luogo.
- 6.7** Le **fioriere** dovranno essere costituite da elementi lineari in legno e/o conglomerato a vista, di colore bianco o altro colore pastello.
- 6.8** I relativi interventi, ove verificati ammissibili in relazione allo stato dei luoghi, dovranno essere autorizzati dagli organi tutori competenti come da vigenti disposizioni legislative.-----

ARTICOLO 7

Attività balneare - Posizionamento e caratteristiche delle attrezzature (ombrelloni, lettini, sdraio, ecc.)



- 7.1** Al fine di garantire la vivibilità ed una ordinata utilizzazione delle spiagge, l'affidatario dovrà posizionare gli ombrelloni, mantenendo la distanza minima di **ml. 3,00 (tre)** dall'asse di ogni singolo sostegno, mentre tra le file si dovrà mantenere la distanza minima di **ml. 4,50 (quattrovirgolacinquanta)**, salvo eventuali formali deroghe.
- 7.2** Il colore del telo delle sdraio, dei lettini, degli ombrelloni e degli ombreggiamenti dovrà essere **prevalentemente bianco**, in analogia con quelli forniti dall'Amministrazione Comunale, così come indicato nel successivo punto 7.8.; detti arredi dovranno contenere ben visibile la scritta **in colore blu** recante la dicitura "**Città di Terracina**".
- 7.3** Nell'ambito dell'arenile oggetto di affidamento gestionale possono essere installati **elementi d'ombra** aventi l'esclusiva funzione di copertura di percorsi o di aree di sosta o attrezzate per lo svago ed il tempo libero.
- 7.4** Ai sensi del precedente comma 7.3, per **elementi d'ombra** si intendono quelle strutture costituenti percorsi e spazi protetti dall'irradiazione diretta del sole.
- 7.5** Gli elementi d'ombra possono essere pavimentati con pedane in legno, oppure lasciati senza pavimentazione.
- 7.6** La superficie coperta degli elementi d'ombra non può eccedere il 10% (dieci per cento) di quella globale assentita in concessione e deve essere comunque pari od inferiore a mq. 150 (centocinquanta).
- 7.7** Gli elementi d'ombra sono realizzati esclusivamente in tessuto con sostegni in legno semplicemente interrati, tipico delle attrezzature balneari, e con le medesime coloriture stabilite dal precedente comma 7.2.
- 7.8** L'affidatario si obbliga a prendere in deposito - previa redazione di un apposito verbale - con facoltà d'uso, assumendo le conseguenti obbligazioni e responsabilità di cui agli artt. 1766 ss. del codice civile, le attrezzature balneari di proprietà dell'intestato Ente. Si precisa che, sia



alla consegna che alla relativa restituzione dei suddetti arredi ed attrezzature, dovrà provvedersi a cura e spese dell'aggiudicatario.-----

ARTICOLO 8

Attività balneare - Delimitazione delle aree demaniali marittime oggetto di affidamento gestionale

- 8.1** Tutti i tratti di arenile demaniale marittimo oggetto di affidamento gestionale del presente atto, debbono essere delimitati lateralmente, a cura dell'affidatario, nel rispetto delle dimensioni lineari e di superficie indicate nel bando di gara.
- 8.2** La fascia di arenile **di ml. 5 dalla battigia** deve essere sempre lasciata libera allo scopo di consentire il libero transito.
- 8.3** Le recinzioni dovranno posizionarsi perpendicolarmente alla battigia e non debbono essere in filo spinato o rete metallica, né di materiale che possa limitare la visuale. Le stesse non possono avere altezza superiore a cm. 90 (novanta) e debbono, in ogni caso, essere interrotte prima dei 5 metri dalla battigia.
- 8.4** Le recinzioni, sul lato verso terra, per la salvaguardia delle visuali libere, dovranno essere realizzate con strutture che **si inseriscano nel contesto paesistico circostante, che consentano la libera visuale verso il mare e non siano più alte di cm. 100 (cento).**
- 8.5** Le suddette recinzioni dovranno essere semplicemente infisse sulla sabbia, con esclusione di qualsiasi opera cementizia o basamento.-----

ARTICOLO 9

Attività balneare - Spazi per attività ludiche - Requisiti

- 9.1** All'interno delle aree demaniali marittime oggetto di affidamento gestionale, ex art.2.1 del presente atto, potranno essere realizzati spazi per le attività sportive e ludiche (giochi per bambini); le relative strutture ed i manufatti dovranno essere realizzati con materiali in precario e di facile rimozione.



- 9.2** Gli spazi di cui al precedente comma 9.1 dovranno essere distanziati dagli spazi utilizzati per il posizionamento di ombrelloni, sdraio e lettini, al fine di garantire un equilibrato utilizzo degli spazi medesimi, senza interferire sulla tranquillità degli utenti dell'arenile e garantendo, al contempo, un'armonica fruizione.
- 9.3** Gli spazi di cui al precedente comma 9.1 possono essere delimitati da recinzioni aventi le medesime caratteristiche costruttive di quelle indicate all'articolo 8 del presente atto.

ARTICOLO 10

Condizioni generali di fruizione degli arenili comunali Definizioni, obblighi e divieti

- 10.1** Per "*stagione balneare*" si intende il periodo temporale di apertura ed esercizio dell'attività balneare, come stabilito dalla vigente ordinanza comunale dirigenziale.
- 10.2** Per "*posto*" si intende lo spazio di arenile occupato da un ombrellone e n. 2 (due) sedie a sdraio e fruibile da non più di 4 (quattro) persone.
- 10.3** L'affidatario dell' area demaniale marittima di cui al precedente art. 2.1 è obbligato a vigilare ed a curare che gli utenti dell' arenile comunale rispettino le condizioni generali di fruizione di cui al presente atto.
- 10.4** L'accesso agli arenili comunali attrezzati e la relativa fruizione durante la stagione balneare sono subordinati al pagamento di una tariffa.
- 10.5** L'accesso è consentito dalle ore 08.30 alle ore 19.30; l'orario di balneazione ha inizio alle ore 09.00 e termina alle ore 19.30.
- 10.6** Il pagamento della tariffa dà diritto alla permanenza sull'arenile sino al termine dell'orario di balneazione; l'affidatario è obbligato a comunicare le tariffe applicate ed il periodo di apertura stagionale dell'attività, ai sensi degli artt. 29 e 53 della L.R. Lazio n. 13/2007.
- 10.7** Ogni ombrellone può essere usufruito da un numero massimo di 4 (quattro) persone.



- 10.8** Fermi restando gli obblighi ed i divieti previsti dalla vigente ordinanza balneare comunale, sugli arenili comunali attrezzati **NON è consentito**:
- 10.8.1** collocare, spostare o comunque posizionare gli ombrelloni senza l'assenso del personale preposto;
 - 10.8.2** portare propri ombrelloni, lettini, sdraio, poltroncine etc. all'interno dell'arenile;
 - 10.8.3** posizionare lettini o sdraio innanzi alla prima fila di ombrelloni;
 - 10.8.4** tenere aperti gli ombrelloni dopo le ore 19.30;
 - 10.8.5** occupare con lettini, sdraio, asciugamano, ecc., la zona di 5 (cinque) metri dalla battigia, destinata al libero transito;
 - 10.8.6** tenere un comportamento scorretto, sconveniente o comunque tale da arrecare disturbo o molestia agli altri utenti;
 - 10.8.7** depositare sotto il proprio ombrellone o sull'arenile, canotti, giocattoli a vista o in buste, o altri oggetti;
 - 10.8.8** permanere sull'imbarcazione di salvataggio ed usare o manomettere le relative dotazioni di bordo;
 - 10.8.9** utilizzare imbarcazioni, materassini, gommoni, braccioli e quant'altro possa costituire superficie di spinta per il vento, in caso di condizioni meteomarine sfavorevoli, segnalate con apposita bandiera rossa;
 - 10.8.10** l'esercizio di attività o giochi in grado di arrecare nocumento o disturbo alla quiete dei bagnanti;
 - 10.8.11** la vendita NON autorizzata di merci;
 - 10.8.12** abbandonare rifiuti o immondizie al di fuori delle apposite zone di raccolta.
- 10.9** L'Amministrazione NON risponde del furto, del danneggiamento, della distruzione (totale o parziale) dei beni dei fruitori, e non è responsabile di eventuali ammanchi di denaro. In particolare si specifica che alcun bene può ritenersi preso in consegna e/o in custodia.
- 10.10** L'Amministrazione NON risponde dei danni fisici subiti dai fruitori, intendendosi l'accesso all'arenile e la balneazione effettuati a loro rischio e pericolo.



10.11 La validità e gli effetti dei rapporti contrattuali che sorgono in virtù del pagamento delle tariffe previste dal precedente art. 10.4 sono subordinati al puntuale rispetto, da parte degli utenti, delle condizioni generali stabilite nel presente atto.

10.12 Resta convenuto, per patto espresso, che la violazione anche di una soltanto delle condizioni predette da parte degli utenti, dà diritto all'Amministrazione ed all'aggiudicatario di chiedere la risoluzione del rapporto contrattuale, con la conseguente sospensione dei servizi e la correlativa perdita delle somme pagate, senza alcun diritto al rimborso.----

ARTICOLO 11

Tariffe agevolate - Condizioni

11.1 I cittadini residenti nel Comune di Terracina al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della stagione balneare di esercizio dell'attività hanno diritto di corrispondere tariffe agevolate, nella misura stabilita al successivo comma 11.3 e comunque nei limiti dei posti disponibili, come definiti dal precedente art. 10.2.-

11.2 Per avere diritto alle **tariffe agevolate per i cittadini residenti nel Comune di Terracina**, gli interessati dovranno esibire, all'atto del pagamento, un documento in corso di validità attestante l'effettiva residenza (ad es.: carta d'identità, patente di guida, tessera elettorale) o relativa copia conforme oppure dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza, corredata da copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.

11.3 Ai cittadini residenti nel Comune di Terracina sono applicate tariffe agevolate, al netto dell'I.V.A. determinate come segue:

<i>Tariffa giornaliera (ombrellone + 2 sdraio)</i>	€ 8,70
<i>Tariffa giornaliera (ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino)</i>	€ 11,80
<i>Tariffa giornaliera (ombrellone + 2 lettini)</i>	€ 16,00



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

Tariffa settimanale (15 giugno e 15 settembre) - ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]	€ 42,50
Tariffa quindicinale (15 giugno e 15 settembre) - ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]	€ 70,00
Tariffa settimanale (luglio o agosto) - ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]	€ 53,00
Tariffa quindicinale (luglio o agosto) - ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]	€ 116,00
Tariffa mensile (luglio o agosto) - ombrellone + 2 sdraio	€ 185,00
Tariffa stagionale (15 giugno - 15 settembre) - ombrellone + 2 sdraio	€ 421,00
Tariffa stagionale (15 giugno - 15 settembre) - ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino	€ 495,00

11.4 Le persone disabili aventi un grado d'invalidità **NON inferiore ai 2/3 (due terzi) o al 75% (settantacinqueper cento)** hanno diritto a corrispondere tariffe agevolate, nella misura stabilita dal successivo comma 11.6 e comunque nei limiti dei posti disponibili come definiti dal precedente art. 10.2., fermo restando quanto stabilito al successivo comma 11.7.

11.5 Per avere diritto alle tariffe agevolate per le persone disabili, gli interessati dovranno esibire, all'atto del pagamento, il tesserino/documento di invalidità o relativa copia conforme, attestante la misura del grado d'invalidità.

11.6 Alle persone invalide sono applicate tariffe agevolate, determinate come segue:

Tariffa giornaliera (ombrellone + 2 sdraio)	€ 7,50
Tariffa giornaliera (ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino)	€ 10,50
Tariffa giornaliera (ombrellone + 2 lettini)	€ 13,50



Tariffa settimanale (15 giugno e 15 settembre) - ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]	€ 31,50
Tariffa quindicinale (15 giugno e 15 settembre) - ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]	€ 53,50
Tariffa settimanale (luglio o agosto) - ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]	€ 43,50
Tariffa quindicinale (luglio o agosto) - ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]	€ 88,00
Tariffa mensile (luglio o agosto) - ombrellone + 2 sdraio	€ 150,00
Tariffa stagionale (15 giugno - 15 settembre) - ombrellone + 2 sdraio	€ 340,00
Tariffa stagionale (15 giugno - 15 settembre) - ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino	€ 390,00

- 11.7** L'affidatario si obbliga di garantire alle **persone disabili** - previo pagamento della tariffa di cui al presente atto - la fruizione dell'arenile comunale in ragione del **5% (cinqueper cento) della superficie complessiva del tratto** di arenile oggetto dell'affidamento gestionale.
- 11.8** Il pagamento della tariffa comporta per gli utenti il diritto ad accedere all'arenile comunale attrezzato ed a fruire delle attrezzature balneari, oltre ai servizi previsti nel presente atto, ed implica la piena conoscenza ed accettazione delle prescrizioni e condizioni generali qui formalmente contemplate.-----

ARTICOLO 12

Tipologia dei servizi erogati

- 12.1** Sull' arenile comunale, attrezzato oltre alla messa a disposizione di ombrelloni e sedie a sdraio, vengono erogati i seguenti servizi, a cura e spese dell'aggiudicatario dell'affidamento gestionale:
- Servizio di assistenza e salvataggio bagnanti
 - Servizio Pulizia dell'arenile
 - Servizio di vigilanza diurna e direzione
 - Servizio docce e W.C.



➤ *Servizio di guardiania notturna*

- 12.2** I servizi erogati hanno carattere di continuità, nei limiti e negli orari disciplinati dal presente atto.
- 12.3** Tutti gli utenti sono uguali ed hanno diritto allo stesso trattamento. L'uguaglianza va intesa come divieto d'ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, come uniformità delle prestazioni che possono essere eventualmente adattate alle esigenze del singolo utente.

ARTICOLO 13

Servizio di assistenza e salvataggio bagnanti – Modalità di erogazione

- 13.1** L'affidatario della gestione degli arenili comunali come individuati all'art. 2.1 del presente atto è obbligato all'erogazione del servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti, con apposito assistente abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto.
- 13.2** Il predetto assistente indossa – ai fini della pronta riconoscibilità – una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO" o altra scritta ben visibile che identifica la sua funzione (es. "ASSISTENTE", "BAGNINO", ecc.) ed è dotato di fischiello.
- 13.3** Il numero minimo degli assistenti al salvataggio è quello stabilito dalla vigente ordinanza balneare dirigenziale emessa dal Comune di Terracina, d'intesa con il Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Terracina.
- 13.4** L'erogazione del servizio di assistenza e salvataggio comporta l'inderogabile dotazione di pattini di salvataggio – omologati R.I.Na. – completi di tutte le attrezzature di bordo (salvagente anulare omologato R.I.Na, munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, nonché di un mezzo marinaio o gaffa); il numero minimo dei pattini di salvataggio è quello stabilito dalla vigente ordinanza balneare dirigenziale emessa dal Comune di Terracina, d'intesa con il Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Terracina.



- 13.5** Il servizio è erogato quotidianamente dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
- 13.6** il servizio può essere sospeso, tutti i giorni, dalle ore 14.00 alle ore 15.30 per pausa sindacale; in caso di sospensione è vietata la balneazione in detta fascia oraria, che - se effettuata - è a totale rischio e pericolo dell'utenza.
- 13.7** durante il predetto periodo di sospensione del servizio viene inalberata la bandiera rossa, indicante la situazione di pericolo per la balneazione.
- 13.8** L'assistente al salvataggio non può essere distratto o impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio - salvi i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro assistente abilitato - e staziona nell'apposita postazione oppure in mare, sull'imbarcazione di salvataggio.-

ARTICOLO 14

Servizio di pulizia dell'arenile - Modalità di erogazione

- 14.1** Sull'arenile comunale attrezzato è erogato a cura e spese dell'aggiudicatario il servizio di pulizia dell'arenile. Esso viene effettuato due volte al giorno, almeno un'ora prima ed un'ora dopo, rispettivamente, dell'inizio e del termine dell'orario di balneazione, come previsto dalla vigente ordinanza balneare comunale.
- 14.2** La pulizia è finalizzata a garantire condizioni di igiene e nettezza dell'arenile allo scopo di prevenire danni all'incolumità dell'utenza, nonché di garantire un'ottimale fruizione dell'arenile stesso.-----

ARTICOLO 15

Servizio di vigilanza diurna - Modalità di erogazione

- 15.1** L'affidatario gestionale dell' arenile comunale di cui all'art. 2.1 del presente atto svolge compiti di vigilanza e di direzione della gestione dell'arenile stesso.
- 15.2** In particolare l'affidatario si obbliga ad assolvere ai seguenti compiti:



- 15.2.1** provvede all'organizzazione ed alla gestione dell'arenile comunale attrezzato, in conformità del presente atto, della vigente ordinanza balneare comunale e delle norme nazionali e regionali in materia di demanio marittimo;
- 15.2.2** pianifica il lavoro del personale, con particolare vigilanza sull'efficienza del servizio di assistenza e salvataggio dei bagnanti;
- 15.2.3** sovrintende al *buon* funzionamento delle infrastrutture (ad es.: docce, quadri elettrici, impianti di emergenza, dotazioni di soccorso ed antincendio, ecc.);
- 15.2.4** garantisce il rispetto delle norme di sicurezza, ivi comprese le disposizioni contenute nel presente atto e nella vigente ordinanza balneare comunale;
- 15.2.5** si relaziona con i competenti Dipartimenti comunali, rappresentando per iscritto eventuali esigenze o situazioni di criticità gestionali la cui definizione sia ritenuta utile alla globale efficienza della gestione dell'arenile in questione;
- 15.2.6** al termine della stagione balneare, effettua formale rendicontazione delle tariffe introitate, referendo per iscritto al Responsabile del Dipartimento Risorse Finanziarie del Comune, dandone conoscenza al Responsabile del Settore Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)-----

ARTICOLO 16

Servizio docce e W.C. – Modalità di erogazione

- 16.1** Gli arenili comunali attrezzati sono dotati di servizio docce e W.C., dimensionati anche per le esigenze di soggetti con ridotta capacità motoria.
- 16.2** L'uso di detto servizio è compreso nella tariffa corrisposta.
- 16.3** L'utilizzo del servizio docce non consente l'uso di saponi, shampoo e detergenti, in genere.



16.4 L'uso del W.C. è subordinato all'osservanza di norme minimali di igiene e di pulizia, nel rispetto di canoni elementari di civismo e di buona educazione.-----

ARTICOLO 17
Servizio di guardiania notturna – Modalità di erogazione

- 17.1** L'affidatario della gestione dell'arenile comunale attrezzato è obbligato ad erogare un servizio di guardiania notturna, allo scopo di prevenire danni alle attrezzature balneari, alle infrastrutture ed all'arenile, in genere.
- 17.2** Il servizio di guardiania notturna è erogato quotidianamente dalle ore 24.00 alle ore 08.00, da personale abilitato.
- 17.3** Il personale incaricato di detto servizio è tenuto al rigoroso rispetto dell'orario di cui al precedente punto 17.2.-
- 17.4** Il personale in questione, all'inizio del turno di servizio, provvede alla conta degli ombrelloni e delle sedie a sdraio, verificandone l'integrità, nonché accerta lo stato delle infrastrutture e ne annota l'esito su apposito registro; pari operazione viene svolta al termine del turno di servizio.-----

ARTICOLO 18
Dotazioni di sicurezza – Impianto antincendio

18.1 L'aggiudicatario ha l'obbligo di predisporre – a servizio dell'area demaniale oggetto dell'affidamento in gestione - idonei mezzi e tutte le cautele finalizzate alla prevenzione antincendio, anche in conformità di quanto previsto dalla vigente ordinanza balneare dirigenziale emessa dal Comune di Terracina, d'intesa con il Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Terracina,-----

ARTICOLO 19
Obbligo assicurativo a copertura della responsabilità civile

19.1 L'affidatario è obbligato a stipulare apposito contratto assicurativo a copertura della responsabilità civile per danni conseguenti alla gestione



dell' arenile comunale oggetto di affidamento con un massimale **non inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00)**.-----

ARTICOLO 20

Scadenza, revoca o decadenza dell'autorizzazione all'affidamento in gestione - Condizioni, limiti, responsabilità

- 20.1** Alla scadenza del provvedimento autorizzatorio dell'affidamento in gestione degli indicati arenili comunali di cui all'art. 2.1, l'aggiudicatario dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed entro gg. 30 (trenta) dalla predetta scadenza, alla rimozione delle strutture, lasciando liberi gli arenili in concessione al Comune di Terracina e garantendone il pristino stato, nonché alla riconsegna al Comune di Terracina - concessionario ed aggiudicante - delle attrezzature balneari ricevute in deposito, previa redazione di un apposito verbale.
- 20.2** In caso di inosservanza del termine di gg. 30 (trenta) per lo sgombero dell'area demaniale marittima, il Comune di Terracina avrà facoltà di depositare le strutture presso un deposito giudiziario, con il correlativo aggravio di spese di rimozione, trasporto e custodia a carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà comunque versare al Comune di Terracina una penale per ogni giorno di ritardo pari alle tariffe giornaliere applicata ai cittadini NON residenti e comunicata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 29 e 53 della L.R. Lazio n. 13/2007.
- 20.3** Il Comune di Terracina avrà facoltà di provvedere a rimborsarsi delle eventuali spese di rimozione sostenute a danno dell'aggiudicatario, rivalendosi sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita delle strutture rimosse e di proprietà dell'affidatario, che sarà effettuata senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità dell'aggiudicatario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalla legge.
- 20.4** Il Comune di Terracina si riserva - senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere - la facoltà di revocare l'autorizzazione all'affidamento in



gestione, a causa di sopravvenuti interessi pubblici ostativi al suo mantenimento in vigore o per l'entrata in vigore di nuove norme che non consentano il rilascio del citato titolo autorizzatorio; ad avvenuta notifica del provvedimento di revoca, l'aggiudicatario è tenuto all'osservanza degli obblighi ripristinatori nel termine e nei modi di cui al precedente comma 20.1 e con l'eventuale applicazione delle penalità di cui al precedente comma 20.2.

20.5 Il Comune di Terracina, concessionario ed aggiudicante, ha facoltà di procedere alla decadenza in tutto od in parte del provvedimento autorizzatorio di affidamento in gestione, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a)** mancata esecuzione – entro gg. 20 (venti) dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione all'affidamento gestionale - delle eventuali opere provvisorie di cui al progetto allegato all'offerta prescelta ed aggiudicataria ovvero mancata erogazione, nel medesimo termine, dei servizi di cui all'art. 12 del presente atto;
- b)** mancato esercizio della gestione per almeno 2 (due) mesi estivi, anche non continuativi, durante l'intero periodo dell'affidamento gestionale;
- c)** mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo delle concessioni demaniali comunali meglio specificate nell'art. 2.1 del presente atto;
- d)** revoca o mancato rinnovo della fidejussione bancaria ovvero della polizza assicurativa relativa al deposito cauzionale, previsto dal Bando di gara;
- e)** sostituzione di altri nell'esercizio della gestione oggetto dell'affidamento regolato dal presente atto e dal correlativo titolo autorizzatorio;
- f)** inadempienza degli obblighi derivanti dal presente contratto, dal titolo autorizzatorio dell'affidamento gestionale o comunque imposti da norme di leggi o regolamenti, nonché dai titoli concessori di cui all'art. 2.1 del presente atto;



- 20.6** Nei casi di cui al precedente comma, NON è riconosciuto all'affidatario alcun diritto di indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio dell'affidamento gestionale;
- 20.7** Il procedimento di decadenza si articola conformemente all'art. 47 del Codice della Navigazione ed all'art. 49 della L.R. Lazio n. 13/2007; ad avvenuta notifica della declaratoria decadenziale, l'affidatario è tenuto all'osservanza degli obblighi ripristinatori nel termine e nei modi di cui al precedente comma 20.1 e con l'eventuale applicazione delle penalità di cui al precedente comma 20.2;
- 20.8** E' fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni penali per i reati in cui l'affidatario dovesse incorrere per le menzionate condotte trasgressive.----

ARTICOLO 21

Responsabilità: condizioni, limiti, esoneri

- 21.1** L'aggiudicatario è l'unico responsabile di tutti i danni - nessuno escluso - che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza dell'esercizio gestionale dell'arenile comunale di cui all'art. 2.1 del presente atto e manleva il Comune di Terracina, aggiudicante e concessionario, da ogni responsabilità o reclamo da parte di coloro che si ritenessero danneggiati.
- 21.2** L'aggiudicatario dovrà provvedere, a proprie spese, alla manutenzione e a quant'altro risultasse indispensabile ad assicurare l'efficienza e l'integrità dell'arenile in questione e delle opere provvisorie ivi eventualmente realizzate.
- 21.3** Il Comune di Terracina è espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità per qualsivoglia disservizio o danno derivante da cause di forza maggiore, calamità, fenomeni naturali, provvedimenti dell'Autorità, o fatti dannosi comunque imputabili ad azioni od omissioni dell'aggiudicatario, dei suoi clienti o di terzi in genere.
- 21.4** Il Comune di Terracina non è, in ogni caso, responsabile e resta comunque manlevato dall'aggiudicatario: **a)** per i danni a beni mobili di proprietà degli utenti da qualsivoglia causa dipendenti; **b)** per i danni (anche da



incendio) o dei furti: agli oggetti/beni degli utenti, anche se lasciati sotto l'ombrellone, agli accessori e pertinenze (nulla escluso).

21.5 La fruizione degli arenili comunali di cui all'art. 2.1 del presente atto non comporta a carico del Comune di Terracina assunzione in consegna o custodia di beni di sorta.

21.6 La fruizione degli arenili comunali di cui all'art. 2.1 e la correlativa balneazione sono pertanto ad esclusivo rischio e pericolo dell'aggiudicatario e dei suoi clienti.

ARTICOLO 22 ***Controversie – Foro competente***

22.1 Per ogni controversia afferente il presente atto ed il correlativo provvedimento autorizzatorio dell'affidamento in gestione dello specchio acqueo di cui all'art. 2.1, unico foro territorialmente competente è quello di Latina.

22.2 Nei casi in cui il presente atto od il correlativo provvedimento autorizzatorio dell'affidamento in gestione del tratto di arenile demaniale marittimo comunale di cui all'art. 2.1 prevedano obblighi di notifica all'affidatario, tale notifica dovrà essere effettuata presso il domicilio dichiarato dall'affidatario in sede di istanza di partecipazione alla gara per l'affidamento gestionale di che trattasi o di altro domicilio comunicato esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. al Comune di Terracina – Settore Demanio Marittimo ed Agricoltura – Piazza Tasso (Palazzo Braschi) – 04019 TERRACINA.

22.3 In caso d'irreperibilità dell'affidatario terrà luogo della notifica l'affissione dell'atto notificando, per la durata di giorni dieci, all'Albo Pretorio del Comune di Terracina.-----



ARTICOLO 23
Modifiche contrattuali

23.1 A pena di nullità, qualunque modifica al presente atto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti. -----

ARTICOLO 24
Presenza visione di atti e norme richiamate nella convenzione

24.1 Il concessionario dichiara di aver messo a disposizione dell'affidatario gli atti amministrativi e le disposizioni normative richiamate nel presente atto.

24.2 L'affidatario dichiara di aver preso visione della documentazione di cui al precedente comma, di averla compresa nella sua interezza e di accettarla integralmente ed incondizionatamente. -----

ARTICOLO 25
Norma di rinvio

25.1 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alla normativa dettata dal Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, ove compatibili. -----

ARTICOLO 26
Spese Atto

26.1 Tutte le spese della presente Convenzione, ad essa conseguenti e dipendenti, nessuna esclusa ed eccettuata (registrazione, ecc.), sono a totale carico dell'affidatario. -----

Il presente atto viene letto dalle parti, che - con la propria sottoscrizione in calce - lo accettano incondizionatamente, dichiarandolo conforme alla loro volontà. -----

Il presente atto - che consta di n. venticinque (25) fasciate e fin qui della venticinquesima, escluse le firme, oltre all'allegato contrassegnato con il numero 1 richiamato in esordio - è stato scritto con stampante in triplice originale, di cui un esemplare è depositato agli atti d'ufficio e l'altro viene consegnato



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

all'affidatario, che con la propria sottoscrizione ne rilascia altresì formale ricevuta. -----

Data e luogo di cui sopra -----

per IL COMUNE DI TERRACINA
(concessionario)

L'AFFIDATARIO

(Dr.ssa Ada NASTI)

(Sig. XXXXXXXXXXXX, n.q.)

(Dirigente Dip. Risorse Fin.rie)

In riferimento alle sopraesposte condizioni convenzionali, dichiaro di accettare espressamente e senza riserva alcuna, ai sensi e per gli effetti cui agli artt. 1341 ss. cod. civ., quanto previsto negli artt. 4 (caratteristiche e condizioni degli interventi), 11 (tariffe agevolate - condizioni), 19 (obbligo assicurativo a copertura della responsabilità civile), 20 (Scadenza, revoca o decadenza dell'autorizzazione all'affidamento in gestione - Condizioni, limiti e responsabilità), 21 (Responsabilità: condizioni, limiti, esoneri), 22 (Controversie - Foro competente) e 24 (Presenza di atti e norme richiamate nella convenzione).-----

Terracina,2012

L'Affidatario

(Sig. XXXXXXXXXXXX, n.q.)

**Responsabile del Settore
Maria Assunta Maietti**

Maria Assunta Maietti

**Dirigente
Dott.ssa ADA NASTI**

Ada Nasti

Terracina, 21. 06. 2012

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario
<i>Dott.sa Ada Nasti</i>

Terracina, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato pubblicato. il giorno _____ sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

Il Messo Comunale	Il Segretario Generale
IL MESSO COMUNALE	<i>Dott. Marco RAPONI</i>
Nestore Aila	

Terracina, 22 GIU. 2012